



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il Dirigente Generale

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il Regolamento (UE) N. 651/2014 Della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Visto* il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 – apprezzamento" con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 01 del 10/01/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;

| | |
|------------|---|
| Vista | la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 “Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 – schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 ed il successivo D.P. n. 06 del 17/03/2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione; |
| Visto | l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione; |
| Vista | la Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; |
| Vista | la deliberazione della Giunta regionale n. 46 del 13.02.2018 con la quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente di III fascia dell'Amministrazione Regionale; |
| Visto | Il D.P.Reg. n. 695 del 16.02.2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive al dott. Rosolino Greco; |
| Visto | il manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n.103 del 06/03/2017; |
| Visto | la Delibera della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Attuativa (2016/2018) dell’azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria; |
| Viste | le Delibere della Giunta Regionale n. 177 e n. 178 del 27/04/2017 aventi per oggetto “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; |
| Visto | l’avviso relativo all’azione 3.5.1_01, approvato con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e modificato con DDG n. 1778 del 02.08.2017; |
| Visto | l’avviso relativo all’azione 3.1.1_02a , approvato con il DDG n. 1395 del 21.06.2017 e modificato con i DDG n. 1813 del 08.08.2017 e n. 1899 del 28.08.2017; |
| Visto | il D.D.G. n. 87 del 25.01.2018 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo relativa all’azione 3.5.1_01; |
| Visto | Il D.D.G. n. 90 del 25.01.2018 con il quale è stata adottata la Pista di Controllo relativa all’azione 3.1.1_02a ; |
| Visti | In particolare gli allegati agli avvisi di cui alle azioni 3.5.1-01 e 3.1.1_02 a n. 2.5 - <i>Schema fidejussione</i> ; |
| Visto | Il DDG n. 2094 del 19.11.2018 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli schemi di fidejussione bancaria/polizza assicurativa allegati ai suddetti avvisi; |
| Rilevato | Che gli schemi allegati al suddetto DDG n. 2094 del 19.11.2018 riportano clausole che le compagnie di assicurazione ritengono eccessivamente gravose e penalizzanti per esse e per le imprese, tanto da dovere rinunciare alla sottoscrizione; |
| Ritenuto | Necessario rivisitare lo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa e apportare delle modifiche; |
| Ritenuto | Per facilità di comunicazione e lettura, annullare il DDG n. 2094 del 19.11.2018 che approvava lo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa, ed adottare un nuovo decreto; |
| Verificato | Che, per l’effetto dell’adozione del nuovo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa, gli allegati n. 2.5 - <i>Schema fidejussione</i> acclusi agli avvisi relativi alle azioni |

3.5.1-01 e 3.1.1_02 a, approvati rispettivamente con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e s.m.i e con DDG n. 1395 del 21.06.2017 e s.m.i., devono essere sostituiti.

DECRETA

art. 1

Il DDG n. 2094 del 19.11.2018 che approvava lo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa è annullato.

art. 2

E' approvato il nuovo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa, allegato n. 2.5 - *Schema fidejussione* accluso al presente decreto;

art. 3

Gli allegati n. 2.5 - *Schema fidejussione* acclusi agli avvisi relativi alle azioni 3.5.1-01 e 3.1.1_02 a, approvati rispettivamente con DDG n. 1333 del 13.06.2017 e s.m.i e con DDG n. 1395 del 21.06.2017 e s.m.i., sono sostituiti col nuovo schema di polizza fidejussoria approvato col presente decreto.

Il presente decreto, sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Sarà inoltre pubblicato, sul sito <http://www.euroinfocilia.it> e sulla GURS per estratto.

Palermo, 28 NOV. 2018

F.to
Il Dirigente Generale
Greco

ALLEGATO 2.5

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA/POLIZZA ASSICURATIVA

per la richiesta dell'anticipazione

Alla Regione Siciliana
Assessorato delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività Produttive
via degli Emiri 45
90135 Palermo

Premesso che:

- a) l'impresa (1) (in seguito indicata per brevità “Contraente”), codice fiscale partita IVA, con sede legale in, rappresentante legale nato a il....., iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. del..... Repertorio Economico Amministrativo, ed al n.....dell'albo delle imprese artigiane, ha presentato alla Regione Siciliana – Assessorato delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive, Servizio con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45 c.f. 80012000826 (in seguito indicato, per brevità, “Dipartimento”), una domanda finalizzata all'ottenimento di un contributo sull'Avviso Pubblico relativo all'azione approvato con D.D.G. n., su un programma di spesa ammissibile di €.....da realizzare nell'unità locale di
- b) con D.D.G e secondo le modalità previste dalla Convenzione approvata con Decreto....., il Dipartimento ha concesso alla contraente per la realizzazione di tale programma, un contributo complessivo di €
- c) ai sensi del paragrafo dell'Avviso, è facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo fino al 40% del contributo totale concesso. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto:

Il/la sottoscritto/a(2), in seguito denominata per brevità (“banca” o “società”) con sede legale in.....via....., iscritta nel registro delle imprese dial n....., iscritta all'albo/elenco.....(3), a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato ail.....;
- nato ail.....;
-

nella rispettiva qualità di.....

dichiara:

di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore dell'Assessorato Regionale delle Attività produttive – Dipartimento delle Attività Produttive (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”) per la restituzione dell'anticipazione per la realizzazione del progetto di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di

€.....(EURO.....), corrispondente alla prima quota di contributo, che dovrà essere maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente garantito alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La “Banca/Società” si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare all' “Ente garantito” la somma complessiva di Euro _____ erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dal Ente garantito.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La presente garanzia ha la durata di _____ mesi⁽⁴⁾ decorrenti dalla data di richiesta dell'anticipo all'Ente garantito.

Qualora la scadenza della polizza intervenga prima che siano decorsi i 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell'operazione la stessa deve ritenersi rinnovata automaticamente fino a che sia decorso il suddetto termine. Il mancato pagamento del rinnovo e/o il supplemento del premio da parte dell'impresa, non potrà essere motivo di opposizione, per la Società garante per l'eventuale rimborso delle anticipazioni concesse dall'Ente garantito al Contraente.

La fideiussione o polizza è svincolata decorsi 180 giorni dalla pubblicazione del Decreto di chiusura e rendicontazione finale dell'operazione, previa apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dall'Ente garantito al Garante.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO, RINUNCE E DEROGHE

La “Banca/Società” :

- a) s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla Impresa o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ;
- b) accetta di restituire le somme richieste dall'“Ente garantito” con le modalità che verranno indicate nella richiesta di cui al punto precedente;
- c) accetta che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte dell'UMC sulla spesa rendicontata a chiusura progetto.
- d) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e a quanto contemplato nell'art. 1955 codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” fino alla estinzione del credito garantito, nonché con

espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 codice civile nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2;

e) rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Ente garantito o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto si intendono nulle e/o inefficaci.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, in deroga all'art. 1901 del codice civile.

ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Palermo quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;

ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, l'Ente garantito non abbia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

Il Garante DICHIARA

A) di possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.lgs 13/08/2010 n.141 e dell'art.1 della Legge 10/06/1982, n.348 e dell'art. 106 e 107 del D.lgs dell'01/08/1993, n.385:

- di essere inserita nell'Albo delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;

B) di non essere stata inibita ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie;

C) di essere autorizzata ad emettere professionalmente garanzie e fidejussioni al pubblico e, in particolare, verso le pubbliche amministrazioni.

Il fideiussore
(Firma autenticata)

Il contraente
(Firma autenticata)

N.B.: la firma del soggetto che impegna l'Ente garante deve essere autenticata da notaio (anche con autenticazione digitale), il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto

Il Fideiussore approva specificamente le seguenti clausole: art. 2 (durata della garanzia e svincolo); art. 3 (pagamento del rimborso, rinunce e deroghe); art. 4 (inefficacia di clausole limitative della garanzia); art. 5 (condizioni della garanzia), art. 6 (foro competente).

Il fideiussore

Nota: La fideiussione/polizza è ritenuta valida solo se rilasciata in stretta conformità allo schema di cui sopra e sottoscritta con autentica notarile delle firme, che attesti altresì i poteri di firma dei sottoscrittori, pena il non accoglimento della stessa con conseguenti contestazioni e/o ritardi nelle erogazioni.

Note:

(1) Soggetto beneficiario del contributo;

(2) soggetto che presta la garanzia;

(3) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso IVASS; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 106 del D.lgs. N. 385/93 e s.m.i. presso la Banca d'Italia

(4) La durata della polizza va calcolata nel seguente modo: durata del progetto di investimento prevista in sede di presentazione del progetto + 90 giorni (di norma) per la rendicontazione + 180 giorni successivi al Decreto di chiusura dell'operazione. Ad esempio: durata del progetto 12 mesi + 3 mesi (rendicontazione) + 6 mesi (dopo decreto di chiusura) = durata garanzia 19 mesi